

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2010

che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l'analisi volti ad accertare l'assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso

[notificata con il numero C(2010) 3527]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/315/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/601/CE della Commissione ⁽²⁾ dispone che le partite di prodotti a base di riso originari degli Stati Uniti d'America e per i quali esiste la probabilità che siano miscelati possano essere immesse sul mercato solo se accompagnate da determinati documenti attestanti che i prodotti in questione non contengono l'organismo geneticamente modificato «LL RICE 601». La decisione prevede inoltre talune altre misure di controllo.

(2) Il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America (USDA) ha pubblicato i risultati della propria indagine relativa in particolare alla presenza di «LL RICE 601» nel riso USA destinato al commercio. Pur non essendo stato possibile accertare gli esatti meccanismi di miscelazione, dall'analisi è emerso che la presenza nella miscela dell'organismo «LL RICE 601» è limitata.

(3) La «US Rice federation» (Federazione del settore del riso degli Stati Uniti) ha inoltre adottato un piano volto a eliminare il «LL RICE 601» dai canali di esportazione degli Stati Uniti. Tale piano prevede di sottoporre le sementi ad analisi prima della semina nonché lo svolgimento di controlli documentari e analitici presso i punti di consegna.

(4) Successivamente all'ultima modifica della decisione 2006/601/CE tramite la decisione 2008/162/CE della Commissione ⁽³⁾, i risultati delle analisi svolte sulle sementi del 2008 nel quadro di tale piano per i cinque Stati coltivatori di riso Arkansas, Mississippi, Louisiana, Texas e Missouri sono tutti negativi per quanto riguarda la presenza di «LL RICE 601».

(5) I risultati e le conclusioni della relazione dell'Ufficio alimentare e veterinario del 2008 riguardante la valutazione delle attività di controllo degli Stati Uniti in relazione alle misure di emergenza per le esportazioni di riso verso l'UE (United States 2008-7857) dimostrano che il sistema in vigore è accettabile per quanto concerne le misure di cui alla decisione 2006/601/CE.

(6) Dalle analisi effettuate dalla US Rice Federation sul raccolto di riso del 2009, denominato anche «riso verde», non risultano partite contenenti «LL RICE 601». L'industria degli Stati Uniti ha inoltre segnalato che continuerà ad applicare il piano al raccolto del 2010 e a predisporre le analisi pre-esportazione e la certificazione anche se la misura venisse abrogata, qualora gli interessi del mercato richiedano la continuazione delle misure.

(7) Di conseguenza le condizioni che hanno motivato la decisione 2006/601/CE non sussistono più. Tale decisione deve quindi essere abrogata.

(8) Gli Stati membri devono comunque continuare il monitoraggio, ad un opportuno livello di campionamento casuale e analisi, onde accertare l'assenza dal mercato di prodotti a base di riso miscelati con «LL RICE 601». I risultati del suddetto monitoraggio vanno comunicati tempestivamente attraverso il sistema RASFF alla Commissione, che valuterà l'eventuale necessità di ulteriori interventi.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 52 del 27.2.2008, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/601/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri predispongono campionamenti casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare l'assenza dal mercato di prodotti a base di riso contenenti, composti da o fabbricati a partire dall'organismo geneticamente modificato «LL RICE 601», in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
